

COMUNE DI STAZZEMA Provincia di Lucca

Medaglia d'Oro al Valor Militare

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con del.CC n. 45 del 24.11.2011

INDICE

Articolo 1 Ogget	to dei	regol	amento
------------------	--------	-------	--------

Articolo 2 Funzioni del Consiglio Tributario

Articolo 3 Composizione del Consiglio Tributario

Articolo 4 Durata del Consiglio Tributario

Articolo 5 Attività del Consiglio Tributario

Articolo 6 Obblighi dei consiglieri

Articolo 7 Locali e mezzi del Consiglio Tributario

Articolo 8 Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 - Composizione del Consiglio Tributario

- 1. Il Consiglio tributario è composto da:
 - il Responsabile del Servizio Tributi/Entrate, che assume la carica di Presidente;
 - il Comandante della Polizia Municipale;
 - il responsabile del Servizio Anagrafe;
 - il referente interno del SUAP;
 - il responsabile del Servizio Edilizia/urbanistica.
- 2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:
 - il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
 - il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
 - il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
 - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Articolo 4 - Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

Articolo 5 - Attività del Consiglio Tributario

- 1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
- 2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
- 3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
- 4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni due mesi.
- 5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
- 7. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale;
- 6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 6 - Obblighi dei consiglieri

- 1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
- 2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Articolo 7 -Locali e mezzi del Consiglio Tributario

- 1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi/Entrate.
- 2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Articolo 8 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.